




COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

Prot. n. 5573

Lanusei, 30 maggio 2014



Alla Prefettura: Via Deffenu **NUORO**

Alla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità
Via Roma n. 221 **CAGLIARI**

Ai Sindaci dei Comuni Facenti parte
dell'ASL n. 4 di **LANUSEI**

Al Comando Stazione dei Carabinieri
LANUSEI

Al Comando Vigili Urbani - **LANUSEI**

Al Ministero della Salute
Servizi Veterinari **ROMA**

Al N.A.S.- Piazza Italia – **SASSARI**:

A tutte le ASL. della Sardegna **LORO SEDI**

Azienda N.4 di Lanusei - Servizio
Veterinario **LANUSEI**

Oggetto: FOCOLAIO ATTIVO DI PESTE SUINA AFRICANA - TRASMISSIONE ORDINANZA
SEQUESTRO ED ABBATTIMENTO – DITTA PANI GIOVANNI NICOLA – Codice aziendale
n.IT010OG231 - LOC. BINGIALIS - LANUSEI

Per provvedimenti di competenza si trasmette, in allegato, l'ordinanza sindacale N. 14 del 30/05/2014
inerente l'oggetto.

Distinti Saluti

IL SINDACO
[Signature]

1



COMUNE DI LANUSEI

SETTORE : Amministratore\Ufficio del Sindaco
Responsabile: Ferrelli Davide

ORDINANZA N. 14 - PROT. 5573
in data 30/05/2014

OGGETTO:

PESTE SUINA AFRICANA - FOCOLAIO ATTIVO IN LOC. BINGIALIS
- AZ. CODICE IT010OG231 - DITTA PANI GIOVANNI NICOLA

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L n. 4 che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identificata col cod. aziendale n.IT010OG231 ubicata in località "BINGIALIS" di questo comune di cui è proprietario il Sig. PANI GIOVANNI NICOLA, nato a LANUSEI il 20 ottobre 1987 codice fiscale PNAGNN87R20E441G e residente in via PITU 'E CUCCU comune di LANUSEI;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Visto il D.Lgs. 1/09/1998, n. 333;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la O.M. 1968;

Visto il DAIS N. A_69 del 18/12/2012;

Visto il DAIS N. A_20 del 09/07/2013;

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004

ORDINA

1) Il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nelle località "BINGIALIS", area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del Sig. PANI GIOVANNI NICOLA;

2) Il sollecito abbattimento di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al Sig. PANI GIOVANNI NICOLA che avverrà in data 30/05/2014 dalle ore 12.30;

3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette;

4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:

a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;

b) delle chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfezanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;

c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;

d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;

e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;

5) Le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;

6) Lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

8) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

9) La reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

10) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Sig. PANI GIOVANNI NICOLA e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore;

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecunaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582,27.

2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecunaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A_36 del 02 set. 2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecunaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



IL SINDACO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico Veretelli".